

ALLEGATO

DISCIPLINARE PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL TAVOLO DI CONFRONTO E CONSULTAZIONE

(art. 22 della legge provinciale n.1/2008)

Art. 1

Il Tavolo di confronto e consultazione, previsto dall'art. 22 della legge provinciale n. 1 del 04 marzo 2008 "Pianificazione urbanistica e governo del territorio", composto da soggetti pubblici e rappresentanti dei associazioni portatrici di interesse a carattere economico, sociale, culturale e ambientale, predispone un apposito documento che viene considerato nell'ambito della procedura di formazione dell'accordo-quadro di programma per l'adozione del Piano Territoriale della Comunità.

Il Tavolo esamina, inoltre, il documento preliminare di indirizzi al PTC e trasmette relative osservazioni ed integrazioni alla Giunta della Comunità.

Il Tavolo, infine, in ossequio al principio di massima partecipazione e concertazione, si confronta con tutti i portatori di interesse del territorio.

Art. 2

Il Tavolo di confronto e consultazione, previsto dall'art. 22 della legge provinciale n. 1 del 04 marzo 2008 "Pianificazione urbanistica e governo del territorio" è composto da:

- il Presidente della Comunità;
- n. [] rappresentanti dei Sindaci designati dal Collegio dei Sindaci;
- n. [] rappresentanti designati dalla Commissione urbanistica dell'Assemblea della Comunità;
- n. [] rappresentanti designati dalla Commissione sviluppo economico dell'Assemblea della Comunità;
- n. 7 rappresentanti le categorie economiche, designati dai rispettivi organismi territoriali (artigianato, industria, commercio, agricoltura, turismo - APT, albergatori, credito);
- n. [] rappresentanti le associazioni o gruppi culturali, sociali ed ambientali rilevanti per l'ambito della Comunità.

Possono essere nominati dei componenti supplenti che partecipano ai lavori in caso di assenza del rappresentante titolare.

Partecipano ai lavori del tavolo, senza diritto di voto, il facilitatore e funzionari della Comunità.

Art. 3

Per addivenire alla nomina dei componenti (effettivi e supplenti) in rappresentanza delle associazioni o gruppi culturali, sociali ed ambientali, rilevanti per l'ambito della Comunità, la Comunità interpella tutte le associazioni citate nell'avviso di avvio del procedimento al PTC e coloro che eventualmente si sono accreditati successivamente, chiedendo di avanzare nominativi.

L'Assemblea della Comunità, sulla base delle segnalazioni, li nomina con voto limitato a due, procedendo con due separate votazioni, distintamente per componenti effettivi e componenti supplenti.

Art. 4

I soggetti partecipanti al Tavolo rappresentano l'"ambito" a cui appartengono e portano nel Tavolo una lettura non autoreferenziale e la sintesi di approfondimenti effettuati dai soggetti a cui fanno riferimento rispetto ad opportunità e vincoli del territorio, nonché a scelte possibili per un suo sviluppo sostenibile.

Art. 5

Il Tavolo è presieduto dal Presidente della Comunità.

Il Tavolo è autonomo nell'organizzazione dei propri lavori e definisce un proprio metodo per dare a tutti i partecipanti pari opportunità, sicurezza e certezza del procedimento.

Il Tavolo nomina un segretario verbalizzante, possibilmente individuato tra le figure tecniche alle dipendenze della Comunità; il segretario cura inoltre la preparazione delle riunioni di concerto con il facilitatore, invia le convocazioni e il materiale di lavoro, tiene ordinata la documentazione relativa all'attività.

Art. 6

Il Tavolo ha la più ampia facoltà di iniziativa e consultazione di soggetti portatori di interesse, anche organizzati in "sub- tavoli" , avvalendosi del supporto della struttura della Comunità, ma senza ulteriori spese a carico di quest'ultima.

Art. 7

Ogni incontro del Tavolo dovrà avere un ordine del giorno. L'ordine del giorno dovrà pervenire a ciascun partecipante almeno tre giorni prima, con le modalità previste per la convocazione delle commissioni assembleari.

Ogni incontro dovrà quindi essere adeguatamente preparato e i partecipanti al Tavolo devono prendersi l'impegno di approfondire e leggere il materiale reso disponibile.

I componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano a due riunioni consecutive decadono dalla carica; la decadenza ha effetto dalla seduta in cui si faccia constatare tale evenienza debitamente preannunciata nell'ordine del giorno della riunione.

Art. 8

In caso di assenza o impedimento del presidente, il Tavolo è presieduto dal membro più anziano di età.

Art. 9

Il facilitatore messo a disposizione della Comunità dalla Provincia Autonoma di Trento favorisce la discussione, l'ascolto e l'esposizione dei punti di vista di tutti i componenti in relazione al tema trattato.

Garantisce in particolare chiarezza, qualità e pertinenza del materiale distribuito e perseveranza sul calendario dei lavori e dei temi trattati.

Art. 10

Il quorum di funzionamento del Tavolo è stabilito in numero pari alla maggioranza dei componenti e le decisioni sono prese a maggioranza relativa dei presenti.

I componenti supplenti possono partecipare al Tavolo, ma possono votare solo se presenti in sostituzione del rispettivo componente effettivo.